

**Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci per
adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni del D.lgs n.
36/2021 e succ. modifiche**

L'anno 2024, il giorno 06 del mese di giugno alle ore 21 00 presso la sede sociale, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, L'Assemblea straordinaria dei soci,

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazione del Presidente
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Mornata Alessandro il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Mornata Simone a svolgere le funzioni di Segretario per la verbalizzazione dell'Assemblea.

Il Presidente constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle modalità previste dal vigente statuto sociale,
- la presenza di tutti i membri dell'organo Amministrativo,

dichiara

che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.g.

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno, il Presidente comunica all'assemblea che a decorrere dal 01/07/2023 è entrato in vigore il D. Lgs 36/2021 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2022.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e s.s. del D. Lgs 36/2021.

Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs 36/2021 le modifiche statutarie adottate entro il 30/06/2024, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs 36/2021.

Sul secondo punto posto all'Ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci che chiedono ulteriori chiarimenti.

Al termine della discussione, l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi competenti a cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore 22.00 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il segretario



Il Presidente



Agenzia Entrate
UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO



Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frongia

L'ADDETTO

Anna Lucia Rignonesi

Registrato il presente atto il

27 GIU. 2024

al n° 959 mod. 3 con esatte

€ ZERO .. esente ..

Verbale del consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica per adeguamento alle norme del Dlgs n. 36/2021 entro il 30 giugno 2024

L'anno 2024, il giorno 16 del mese di Maggio alle ore 20.00 presso la sede sociale, si è riunito, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

**Associazione Sportiva Dilettantistica
A.S.D. AM Studio**

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Riforma dello Sport**
- 2. Contratti di collaborazione**
- 3. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Mornata Alessandro
il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Mornata Simone a svolgere le funzioni di Segretario per la verbalizzazione dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo constatato che

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle modalità previste dal vigente statuto sociale,
- la presenza di tutti i membri dell'organo Amministrativo,

dichiara

che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.g..

Il Presidente del consiglio Direttivo comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la Riforma del Lavoro Sportivo contenuta nel D. Lgs. 36/21 e successive modifiche e il 4 settembre 2023 è approvato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 120 del 2023, che ha apportato ulteriori modifiche, anche riguardo alle prestazioni rese dai lavoratori sportivi, collaboratori, dai volontari.

Le principali modifiche riguardano gli importi e la durata delle prestazioni e la legittimità dell'impiego di lavoratori della pubblica amministrazione. Le novità che interessano il sodalizio riguardano in particolare i lavoratori sportivi che sono classificati in Atleti, Allenatori, Istruttori e Direttori tecnici, Direttori sportivi, preparatori Atletici e Direttore di gara.

Sono stati identificati altresì quali lavoratori sportivi i tesserati che svolgono verso un corrispettivo, una mansione necessaria per lo svolgimento dell'attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici deliberati dalle Federazioni.

Per questa ultima figura bisognerà attendere l'elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva che dovrà essere approvato da parte dell'autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; la tenuta e l'aggiornamento sarà competenza del Dipartimento per lo Sport. Il ricorso a tali lavoratori al momento è ammesso solo avvalendosi dei contratti ordinari (occasionalisti, partita iva, co.co.co, subordinati).

Per quanto attiene ai volontari il Presidente comunica che a questi non possono essere corrisposti compensi ma solo rimborsi spese per vitto, alloggio e trasporto (compresi i rimborsi Km).

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili.

La norma prevede che l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di

volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso e rammenta che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Il Presidente propone al Consiglio che le spese ammissibili siano riferite al soggiorno fino ad un max di € 60 a notte, al vitto con un limite di € 25 a pasto e alle trasferte prevedendo un limite di 100 Km e un rimborso di € 0,35 a km. Le attività di volontariato ammesse sono: manutenzione impianto, trasporto atleti, ecc...

I convenuti approvano le tipologie di spesa e le attività di volontariato proposti.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai convenuti la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport. Dalla verifica dello statuto sociale è emersa la necessità di modificare, senza sostenere il pagamento dell'imposta di registro: l'oggetto sociale che deve prevedere lo svolgimento in via stabile e principale di attività sportive, la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali, la clausola di incompatibilità del ruolo di amministratore in più sportive affiliate al medesimo organismo, ecc.

Relativamente alla possibilità dell'acquisizione della personalità giuridica il Presidente propone di valutare in seguito.

Dopo una lunga discussione il Consiglio Direttivo approva le modifiche richieste da sottoporre in approvazione nell'Assemblea del 06/06/2024 (entro il 30 giugno 2024) e di delegare il Presidente a richiedere la personalità giuridica previa verifica dei requisiti richiesti, qualora quando lo ritenesse opportuno.

Viene quindi convocata l'Assemblea straordinaria dei Soci per il giorno 06/06/2024 con il seguente ordine del giorno: Approvazione modifiche statutarie ai sensi e per gli effetti del DI n. 36/2021

Viene conferito mandato e ampia delega al Presidente di espletare tutti gli adempimenti conseguenti e delegare una persona di fiducia alla registrazione del nuovo Statuto presso gli organi competenti.

Alle ore 21.30, null'altro essendovi da deliberare, previa lettura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale, si dichiara chiusa la riunione. I componenti il Consiglio Direttivo.

Meda 16/05/2024

Il Segretario dell'Assemblea



Il Presidente dell'Assemblea



3

959

27/06/2024

0,00

TM324L000959000MD

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM3

Su delega del Direttore Provinciale

Antonello Frongia

L'ADDETTO

Anna Lucia Rignanese



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AM STUDIO

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1-1 È costituita ai sensi del Codice civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, l'Associazione sportiva dilettantistica denominata

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AM Studio"

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in Meda via Dante Alighieri, n. 21. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Non costituisce modifica statutaria, il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1-2 Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica" o dell'acronimo "ASD".

1-3 Anche ai fini del riconoscimento a fini sportivi, l'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del Terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ASI, pur nell'autonomia propria dell'Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente all'ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane

ed agli altri Organismi a cui eventualmente aderirà, eventuali modifiche intervenute all'interno della stessa e, allo stesso tempo, ad aggiornare, rispetto alle suddette modifiche.

1-4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 8.12 del presente Statuto

□

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. L'ordinamento interno dell'Associazione assicura il rispetto dei principi inderogabili di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 36 del 2021. È vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7.1 lettera b), D.lgs. 36/2021.
- La formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica art.2 comma 1, lett. a D.lgs. 36/2021:
- Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del fitness, body building, allenamento funzionale e

più in generale delle discipline sportive ammissibili sulla base di regolamenti e disposizioni del Coni e del Registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute SPA, intese come mezzo di formazione psico fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tal fine, come specificato 1-3, l'associazione formulerà domanda di affiliazione all'Associazioni Sportive e Sociali Italiane riservandosi in proseguo, con delibera del Consiglio direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione o ente.

- L'associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione dell'ASI o altri enti di affiliazione, indire manifestazione e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del fitness, body building
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata
- Nei limiti previsti dall'art. 9, D.lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
- Attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina relativa allo scopo sociale e di eventuali altre attività sportive.
- Attività ricreative in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro
- La vendita di articoli sportivi
- La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale, e in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo
- Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare, la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e per conto di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo
- Nonché promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto di terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività connesse alle precedenti, comprese il fono e la video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi.
- Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che di ritengano utili al perseguimento degli scopi statuari
- Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti agli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità. Agli stessi e ad altri professionisti, se consentito e sussistendone i presupposti, potranno essere concessi degli spazi al fine di svolgere l'attività di supporto allo scopo sociale.
- L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi quelli scolastici, con finalità simili o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti

2-3 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

2-4-4 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

2-5 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017, ad eccezione di un rimborso spese documentato e di importo stabilito dall'Assemblea e dalle normative vigenti in materia

2-6 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2-7 L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

2-8 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché allo statuto di ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

2-9 L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

2-10 L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.lgs. 39/2021.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell'Associazione sole le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto, che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.



4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenne, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4-8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione all'Associazione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali che rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4-10 Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica.

4-11 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

4-12 Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento, né in caso di interruzione del rapporto associativo.

4-13 I soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:

- a) Visionare, accettare e rispettare il presente Statuto, nonché i regolamenti attuativi dell'associazione
- b) Rispettare le deliberazioni degli organismi sociali
- c) Contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative
- d) Svolgere, qualora eletti a cariche elettive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio
- e) Rispettare le norme e le direttive degli Enti di affiliazione, del Coni, nonché tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione, per dimissioni, per morosità e per radiazione.

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 dicembre di ogni anno.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. 5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6

OBBLIGHI ASSICURATIVI

6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

6-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

7-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7-4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8 ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-10 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

8-11 L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle

modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, trascorso un giorno dalla prima convocazione, si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, o diramata tramite il sito web, e/o a mezzo posta elettronica con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-16 L'Assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle proposte di modifica statuto
- b) Delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) Sui diritti reali immobiliari
- d) Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno

8-17 L'assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e video conferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza nonché in forma mista, il Consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

- dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) la fissazione delle quote associative;
 - c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
 - m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- 9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- 9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentrano in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

10-4 10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11

SEGRETARIO E TESORIERE

11-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

11-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni. **13-4** Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14

SCIoglimento NTO

14-1 L'Associazione ha durata illimitata.

14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione a fini sportivi del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica affiliata all'ASI o alla medesima ASI in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.